

➤ i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

| | |
|-----------------|---|
| CGIL Veneto | Fabrizio Maritan – Paolo Righetti – Tiziana Basso |
| CISL Veneto | Giulio Fortuni – Elisa Ponzio |
| UIL Veneto | Riccardo Dal Lago – Annalisa Barbetta |
| CISAL Veneto | |
| UGL Veneto | |
| Confasal Veneto | Corrado Veneziani |

Premesse

- Richiamati il DI n. 83473 del 1 agosto 2014, la circolare interpretativa n. 19 dell'11 settembre 2014 e la nota n. 40 del 24 novembre 2014;
- Richiamato l'Accordo Quadro del 29 dicembre 2014, recante le Linee Guida cassa integrazione in deroga 2015;
- Considerato che le risorse stanziare per gli ammortizzatori in deroga 2015 ammontano a 44.546.558 euro;
- Considerato altresì che si può stimare un fabbisogno 2015, tenuto conto delle richieste presentate e dell'utilizzo effettivo, pari circa 46,5 milioni di euro;
- Considerato che, pertanto, non vi è certezza di poter coprire integralmente le richieste di CIG in deroga pervenute nel 2015, in quanto indicativamente mancano risorse per circa 2 milioni di euro;
- Considerato che, infine, non è ancora determinata l'assegnazione di risorse al Veneto per l'anno 2016 e che, comunque, una parte delle stesse dovrà essere impiegata per le autorizzazioni 2015 su un'auspicata disposizione in tal senso del Ministero del Lavoro;
- Considerato il fabbisogno 2016 che si stima possa ammontare a 40 milioni di euro;
- Considerata l'opportunità di estendere la copertura della Cassa integrazione in deroga in applicazione di quanto dispone l'art. 1, commi 304-307, della Legge stabilità 2016 in corso di pubblicazione, ferme restando le procedure di accesso in vigore e nei limiti del 5% delle risorse assegnate al Veneto:
 - a) Datori di lavoro non imprenditori già ammessi dalle Linee guida 2013, fermo restando quanto previsto dalla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) e del fondo di integrazione salariale;
 - b) Imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria limitatamente ai lavoratori ai domicilio già ammessi dalle Linee guida 2013;
 - c) Imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria limitatamente agli apprendisti esclusi da uno dei due strumenti ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 148
 - d) Copertura lavoratori con meno di 12 mesi di anzianità, con il requisito di almeno 6 mesi di anzianità aziendale.







- Ritenuto che sia, comunque, necessario ed urgente dare continuità alla CIG in deroga anche per il 2016, in linea con quanto previsto dal D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 e dalla Legge di Stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e che, pertanto, sia opportuno dettare le linee di gestione operativa di tale ammortizzatore in deroga, prevedendo anche una costante attività di monitoraggio della spesa;
- Preso atto che la CIG in deroga ha costituito e costituisce un forte fattore di coesione sociale a supporto delle imprese e della Regione;

Le Parti convengono











1. Le premesse formano parte essenziale del presente Accordo e qui si intendono integralmente trascritte;
2. Di chiedere al Governo di assegnare urgentemente le risorse per l'anno 2016. Si conviene che tali risorse siano prioritariamente destinate al saldo delle integrazioni salariali in deroga del 2015;
3. Di attivarsi, ciascuno secondo il proprio ruolo, per impegnare il Governo a garantire la copertura finanziaria per i fabbisogni del 2015 e del 2016;
4. Che per l'anno 2016 trova piena applicazione quanto previsto dal Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto 2014, dalle relative circolari interpretative adottate dal Ministero del Lavoro (n. 19 del 11/9/2014 e n. 40 del 24/11/2014), dalle circolari e messaggi dell'INPS in materia di ammortizzatori sociali in deroga e dalla Legge di Stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015 e in corso di pubblicazione;
5. Di estendere la copertura della Cassa integrazione in deroga in applicazione di quanto dispone l'art. 1, commi 304-307, della Legge stabilità 2016 in corso di pubblicazione, ferme restando le procedure di accesso in vigore e nei limiti del 5% delle risorse assegnate al Veneto:
 - a. Datori di lavoro non imprenditori già ammessi dalle Linee guida 2013, fermo restando quando previsto dalla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) e del fondo di integrazione salariale;
 - b. Imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria limitatamente ai lavoratori ai domicilio già ammessi dalle Linee guida 2013;
 - c. Imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria limitatamente agli apprendisti esclusi da uno dei due strumenti ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 148
 - d. Copertura lavoratori con meno di 12 mesi di anzianità, con il requisito di almeno 6 mesi di anzianità aziendale.
6. Che, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, le richieste di CIG in deroga sono validamente presentate secondo le modalità in essere, così come modificate e/o integrate dalle Linee 2016 che sono allegate al presente accordo;
7. Che, anche per l'anno 2016, gli accordi di CIG in deroga dovranno prevedere la modalità di erogazione del trattamento da parte dell'INPS a pagamento diretto, al fine di un più efficace monitoraggio della spesa (circolare n. 40).
8. Che la Regione provvederà ad autorizzare le richieste di CIG in deroga anno 2016 nei limiti delle risorse che verranno stanziare, anche alla luce delle risultanze della gestione dell'anno 2015. Sotto questo profilo si considera necessariamente ordinatorio il termine di 30 giorni per l'emanazione del provvedimento di concessione previsto dall'art. 2 comma 12 del già citato D.I.;

9. Di prevedere con cadenza trimestrale la convocazione del tavolo ammortizzatori sociali per il monitoraggio puntuale della copertura finanziaria;
10. Di dare atto che, a seguito del Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto 2014 e dalle relative circolari interpretative adottate dal Ministero del Lavoro (n. 19 del 11/9/2014 e n. 40 del 24/11/2014), non sussistono più i presupposti per regolare la mobilità in deroga;
11. Di dare atto che la Regione Veneto attiverà anche per il 2016 politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori percettori di cassa integrazione in deroga.

le Organizzazioni Sindacali

 Fortunio Julib CISL VENETO
 Andreia Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella

le Associazioni Datoriali

 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella
 Andrea Bucchella

L'Assessore alle politiche del lavoro

Elena Donazzan



Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga 2016

1. Campo di applicazione

a. Aziende

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 83473 e dai successivi chiarimenti ministeriali, sono escluse dall'intervento le seguenti imprese:

- imprese del credito, dei servizi tributari e imprese assicurative, ad esclusione dei lavoratori delle imprese mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le tutele previste per i lavoratori delle imprese mandati o appaltanti o di altre aziende del settore, comunque prive di tutele;
- imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;
- datori di lavoro domestico
- imprese armatoriali
- compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore
- aziende del settore Sanitario e Socio-Sanitario e del Trasporto Pubblico Locale in regime di concessione e/o convenzione
- Imprese del settore della pesca

b. Lavoratori beneficiari

Lavoratori subordinati ammessi al trattamento con le seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, apprendisti, lavoratori a domicilio monocommessa e lavoratori somministrati.

Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.

E' necessario che il lavoratore abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi presso l'impresa alla data di inizio del periodo di intervento.

Per i lavoratori somministrati l'anzianità di servizio (12 mesi) viene verificata presso l'Agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.

2. Causali per l'accesso alla CIG in deroga

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.I. n. 83473, le causali per l'accesso alla CIG in deroga sono:

1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
2. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
3. crisi aziendali;
4. ristrutturazione o riorganizzazione.

Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa.


Relb











Si applicano, ove compatibili, le norme, anche secondarie, relative alle prestazioni di CIGO e CIGS, con esclusivo riferimento alla sussistenza delle causali.

3. Durata del trattamento

La durata massima del trattamento dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 è di 3 mesi per ogni unità produttiva con sede in Veneto, pari a 13 settimane.

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) e del fondo di integrazione salariale, che abbiano superato i limiti temporali disposti dall'art. 4, dall'art. 12 (CIGO), dall'art. 22 (CIGS), dall'art. 26, dall'art. 27 e dall'art. 29 del D.lgs. n. 148/2015, si prevede la concessione della CIG in deroga per una durata massima di 3 mesi (13 settimane) per ogni unità produttiva in Veneto, unicamente in caso di salvaguardia dei livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa produttiva.

Rimane salva la possibilità delle imprese di cui al paragrafo precedente di accedere alla CIG in deroga nel caso in cui i Fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) e il Fondo di integrazione salariale non abbia ancora attivato le prestazioni a favore dei dipendenti. Il trattamento di CIG in deroga cesserà dalla data in cui detto Fondo inizia ad erogare le prestazioni previste.

AA Dette imprese possono comunque accedere al trattamento di CIG in deroga nel caso in cui non abbiano tutti i requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali ordinari, in relazione alle specifiche causali previste dalla legge.

Per le imprese del Bacino Termale Euganeo del settore turistico - alberghiero la durata massima del trattamento è di 2 mesi per ogni unità produttiva, pari 9 settimane.

4. Procedure

Alla richiesta di CIG in deroga di cui al punto successivo va allegato uno specifico verbale di accordo sottoscritto dall'impresa, dalle OO.SS. territoriali, ovvero RSA/RSU laddove presenti.

Al fine di disciplinare con completezza il capoverso precedente, si conviene quanto segue:

- La data di sottoscrizione dell'accordo in sede regionale o sindacale dovrà sempre essere anteriore alla data di inizio delle sospensioni dal lavoro o delle riduzioni dell'orario di lavoro dei lavoratori.
- Qualora non vi sia rappresentanza sindacale in azienda, ai fini della procedura di consultazione sindacale, saranno convocate le rappresentanze sindacali territoriali.
- La consultazione sindacale si esaurirà di regola in sede aziendale anche per le imprese con più sedi operative nel Veneto, senza che sia necessario l'esame congiunto in sede istituzionale regionale.
- L'accordo dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.
- In caso di mancato accordo, l'azienda può procedere alla sospensione dei lavoratori, purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale, con uno specifico verbale attestante il mancato accordo. Sarà cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo. Nel caso sia impossibile sottoscrivere un verbale di mancato accordo, le Parti, anche disgiuntamente, potranno chiedere un incontro urgente presso la Regione.

- L'accordo dovrà contenere tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa (ore stimate di CIG in deroga – modalità della sospensione).
- La consultazione in sede regionale è obbligatoria, pena l'improcedibilità della domanda, nei seguenti casi:
 - CIG in deroga che interessa più di 50 lavoratori;
 - CIG in deroga per le imprese soggette alla disciplina del Titolo I, Capo II del D.lgs. n. 148/2015 (CIGO - CIGS);
- Per le imprese soggette alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) e del Fondo di integrazione salariale, la Regione verificherà le condizioni di accesso mediante l'acquisizione preventiva di una dichiarazione dell'impresa interessata di esaurimento dello strumento ordinario. Tale condizione ha efficacia esclusivamente dal momento in cui il singolo Fondo abbia attivato le prestazioni previste a favore dei lavoratori.

5. Procedura a "verbale aperto"

L'impresa o il datore di lavoro che riscontri difficoltà nella programmazione dei periodi di intervento della CIG in deroga potrà sottoscrivere un verbale di accordo che prevede l'utilizzo dei 3 mesi di CIG in deroga concedibili, in un arco temporale massimo di 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31/12/2016.

La durata complessiva potrà essere suddivisa in singoli periodi, effettuando per ciascuno di questi un'apposita comunicazione, debitamente firmata dall'impresa o datore di lavoro, ove siano indicati: numero dei lavoratori, ore di CIG in deroga, periodo, fermi restando i limiti della durata minima e massima dell'ammortizzatore previsti dai punti precedenti.

Tale comunicazione dovrà essere inviata (con raccomandata A/R, mail o fax) alla Sezione Lavoro della Regione Veneto, alle OO.SS. e all'Associazione di categoria, se firmataria del verbale aperto, prima dell'inizio del singolo periodo di CIG in deroga.

In tal caso si presenterà una domanda di CIG in deroga per ogni singolo periodo, allegando il verbale di accordo aperto, la comunicazione prevista dal comma precedente per il periodo interessato e la relativa evidenza dell'invio ai firmatari.

Le eventuali irregolarità procedurali comportano l'improcedibilità della domanda.

Fermi restando i periodi minimi e massimi, gli accordi interconfederali potranno disciplinare le procedure relative al verbale aperto specifiche per ogni settore e tali accordi, dal momento della loro stipula, si intendono esplicitamente richiamati nelle presenti linee guida.

6. Tipologia di domande e di autorizzazioni

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 del D.I. 83473, la domanda deve essere presentata in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell'accordo e delle eventuali comunicazioni aggiuntive di cui al punto 5, entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Ciascuna domanda di CIG in deroga dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.

Il periodo richiesto viene sempre considerato come utilizzato.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma del D.I. n. 83473, l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue anno precedente e maturate fino alla sospensione, permessi, banca ore, etc. ad esclusione delle ferie programmate e dei permessi collettivi programmati).

7. **Corresponsione del trattamento**

I provvedimenti di concessione saranno adottati in ordine di presentazione delle domande, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, una volta verificata la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

8. **Comunicazioni Aziendali**

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 14, del D.I. n. 83473 le imprese devono trasmettere mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo (25mo) giorno successivo a quello della fruizione.

Per accelerare le procedure di pagamento, l'inoltro del modello SR41 all'INPS potrà avvenire anche in assenza del provvedimento regionale di concessione.

Entro lo stesso termine le imprese dovranno compilare il consuntivo mensile per la Regione sul portale di CO Veneto. Nel caso di più domande, non si procederà alla concessione in mancanza, anche parziale, dei consuntivi relativi alle domande precedenti.

9. **Norme finali**

Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida trova applicazione il D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, le relative circolari interpretative adottate dal Ministero del Lavoro (n. 19 del 11/9/2014 e n. 40 del 24/11/2014), le circolari e messaggi dell'INPS in materia di ammortizzatori sociali in deroga e l'art. 1, commi 304-307 e nonché comma ~~821~~ della Legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015 e in corso di pubblicazione.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.A.', 'I.C.M.', 'S.P.L.', and various initials.]